

Martedì 24 novembre 2015

P8\_TA(2015)0400

**Intermediazione assicurativa \*\*\*I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD))****(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)**

(2017/C 366/23)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0360),
  - visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0180/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2012 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(2)</sup>,
  - vista la lettera in data 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 luglio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'articolo 104, l'articolo 59 e l'articolo 61, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0085/2014),
  - visti gli emendamenti approvati nella seduta del 26 febbraio 2014 <sup>(3)</sup>,
  - vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni rimaste in sospeso dalla settima legislatura parlamentare,
  - vista la relazione complementare della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0315/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.

<sup>(2)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0155.

**Martedì 24 novembre 2015**

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P8\_TC1-COD(2012)0175**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/97.)*

---